

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 8

Adunanza 28 febbraio 2012

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BARBANIA - VARIANTE PARZIALE N. 5  
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 166 – 6321/2012

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Barbania:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 85-20307 del 19/04/1988 e successivamente modificato con una Variante strutturale, approvata con Deliberazione G.R. 3-08414 del 17/02/2003;
- ⇒ ha approvato, con Deliberazione C.C. n. 11 del 15/04/2004, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997;
- ⇒ ha approvato, con Deliberazione C.C. n. 30 del 25/10/2007, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997;
- ⇒ ha adottato con deliberazione C.C. n. 2 del 19/01/2012, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C.;
- ⇒ ha adottato con deliberazione C.C. n. 3 del 19/01/2012, il Progetto Preliminare di un'ulteriore Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C., che ha trasmesso alla Provincia, in data 23/01/2012 (pervenuta in data 26/01/2012), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma (*Prat. n. 08/2012*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 1.181 abitanti nel 1971, 1.226 abitanti nel 1981, 1.391 abitanti nel 1991, 1.480 abitanti nel 2001 e 1.632 nel 2010, dati che evidenziano un andamento demografico in costante crescita;

- ≡ superficie territoriale di 1280 ettari dei quali 393 di pianura ed i restanti 887 di collina (69% del territorio comunale). Inoltre 793 ettari hanno pendenze inferiori al 5% (62% del territorio comunale), 342 hanno pendenze comprese tra il 5% ed il 25% e 145 hanno pendenze superiori al 20%. Per quanto riguarda la Capacità d'uso del suolo si evidenzia che 41 ettari ricadono in "*Classe II*"; 444 ettari sono interessati da "*Aree boscate*";
- ≡ risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale n. 7 "*Rivarolo*", di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale "...riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa."; nel suddetto Ambito sono compresi i Comuni di Bosconero, Busano, Ciconio, Feletto, Front, Lombardore, Lusigliè, Favria, Oglianico, Ozegna, Rivarolo C.se, Rivarossa, Salassa, Vauda C.se;
- ≡ insediamenti residenziali: non è compreso nel *Sistema di diffusione urbana* individuato dal PTC2 (artt. 21-22-23 NdA);
- ≡ fa parte del "*Patto Territoriale della Stura*" (insieme ad altri 32 Comuni, a 2 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerose associazioni, consorzi e società) promosso nel novembre 1999 dal Comune di Ciriè;
- ≡ è individuato dal PTC2 quale "*Centro Storico di tipo D*", di interesse provinciale, ossia con rilevanza storico culturale a livello provinciale, non segnalati dal Piano Territoriale Regionale;
- ≡ infrastrutture viarie e di trasporto:
  - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 23, n. 34, n. 228 e n. 244;
- ≡ assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dal Torrente Malone il cui tratto è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detto corso d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
  - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Viana e Rio Fandaglia;
  - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 110 ettari di "*Aree Inondabili*" con tempi di ritorno compresi tra i 25 e 50 anni;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 3 del 19/01/2012 di adozione, finalizzati ad apportare delle modifiche cartografiche e normative;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- modifica delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., al fine di consentire la realizzazione di una struttura destinata ad ospitare un *canile* ed un piccolo centro di *ippoterapia*, ubicati nelle pertinenze della Cascina Maglio. Tale struttura sarà oggetto di convenzionamento con i Comuni limitrofi (sia del Canavese, che delle valli di Lanzo);

Le variazioni introdotte aggiornano le Norme di Attuazione e la documentazione di Variante dichiara il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell'articolo 17, L.R. 56/77 e la compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicato sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 11/03/2012;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. del Comune di Barbania, adottato con deliberazione del C.C. n. 3 del 19/01/2012, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Barbania la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva vota-

zione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta